



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28/06/2011 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 11.06.2012

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE
DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN
ECONOMIA

Art. 1 - Oggetto

- a) Il presente Regolamento disciplina le procedure che il Comune di Santa Giustina deve adottare per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia, per determinare i criteri omogenei ed i limiti per il ricorso all'acquisto di beni e servizi in economia.
- b) Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente Regolamento. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuate nel programma annuale, nonché quelle che derivano da oggettivi motivi tecnici risultanti da apposita relazione del responsabile del procedimento.
- c) L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere sempre sostituita con il ricorso alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e ss.mm.ii. e qualora venga effettuata ai sensi del presente regolamento, deve comunque avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per beni e servizi compatibili con quelli oggetto di convenzioni in corso.
- d) Ai sensi dell'art. 85, c. 13 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisizione di beni e servizi in economia può essere effettuata, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
- e) Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, l'Amministrazione può avvalersi del mercato elettronico di cui all'art. 344 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii..

Art. 2 - Designazione spese che possono effettuarsi in economia

1. Oltre ai casi espressamente previsti all'art. 125, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006, sono eseguiti in economia i contratti di cui all'art. 3 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. riguardanti i servizi e le forniture per uffici e servizi del Comune, individuati in apposito provvedimento adottato ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del servizio competente.
2. Il presente regolamento si applica anche per l'affidamento dei servizi elencati alla Cat. 12 dell'all. IIA del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.. Per i servizi di cui all'art. 90 e seguenti del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii., si applica quanto previsto all'art. 91 del D.Lgs. n. 163/2006, all'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010 e nel presente regolamento.

Art. 3 - Responsabile del procedimento

Le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione di beni o servizi sono eseguite sotto la cura e la vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dall'amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 272 del D.P.R. n. 207/2010.

Al responsabile del procedimento compete l'esercizio dei compiti e delle funzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 - Modalità di esecuzione delle spese in economia

1. Le spese in economia di cui al presente regolamento possono essere eseguite con i seguenti sistemi:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimi;
 - c) con sistema misto (amministrazione diretta e cottimo fiduciario).
2. Le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi previste dal presente regolamento sono consentite sino al limite stabilito dal IX comma dell'art 125 del D.Lgs n. 163/2004 e ss.mm.ii.

Art. 5 – Programmazione delle forniture e dei servizi. Pubblicità, comunicazioni ed esiti

1. Il Responsabile servizio interessato può predisporre un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Per tale attività di programmazione si applica l'art. 271 del D.P.R. n. 207/2010..
2. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono soggette agli obblighi di pubblicità previsti per quelle di evidenza pubblica. Esse vengono svolte contemperando l'efficienza dell'azione amministrativa con il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. Gli operatori da consultare ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e del presente regolamento, sono individuati tramite elenchi di operatori economici di cui al successivo art. 6 oppure attraverso una indagine di mercato effettuata mediante pubblicazione, per la durata di almeno 10 giorni naturali e successivi, di un avviso pubblicitario nel quale si rende nota l'intenzione dell'Amministrazione di procedere all'acquisizione di beni e servizi mediante procedura in economia.
4. L'avviso di cui al comma precedente è pubblicato sul sito informatico del Comune di Santa Giustina. Sono sempre possibili forme di pubblicità integrative a discrezione del responsabile del servizio competente.
5. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all'articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.
6. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 6 - Elenchi di operatori economici

1. L'amministrazione si riserva la facoltà di istituire, con provvedimento del Responsabile del Servizio interessato e sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, elenchi di operatori economici da invitare alle procedure in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
2. Il predetto provvedimento prevede le modalità di costituzione e di funzionamento degli elenchi, che devono sempre essere aperti all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dall'Amministrazione e che devono essere aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.
3. Nei predetti elenchi sono iscritti gli operatori che ne facciano richiesta. A tal fine si procede alla pubblicazione con cadenza almeno annuale di un avviso sul profilo del committente.
7. L'istituzione degli elenchi di operatori economici non pregiudicano la possibilità per il Responsabile del servizio interessato di consultare o invitare altri operatori, non iscritti in elenco, qualora ciò sia ritenuto opportuno per verificare un adeguato numero di offerte in relazione alla specificità dell'intervento.
8. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
9. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Il dirigente/responsabile del servizio può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 7 - Esecuzione in amministrazione diretta

1. Sono eseguite con il sistema dell'amministrazione diretta i servizi per i quali non occorre l'intervento dell'opera di alcun imprenditore, in quanto effettuati, a cura dell'Amministrazione, con impiego di materiale e mezzi di proprietà o appositamente noleggiati e con personale

proprio.

2. Sono altresì eseguiti in amministrazione diretta le forniture di beni a pronta consegna nel limite massimo di € 10.000,00 IVA esclusa.
3. Per l'esecuzione delle spese in economia con il sistema dell'amministrazione diretta il responsabile del servizio competente provvede direttamente all'effettuazione del servizio nel rispetto delle direttive e degli obiettivi fissati dalla Giunta Comunale nel piano economico di gestione (P.E.G). Al riguardo, lo stesso responsabile del servizio competente utilizza il personale già in servizio presso l'Amministrazione e quello eventualmente assunto in via straordinaria, nel rispetto della vigente normativa.
4. L'acquisizione di beni e servizi in amministrazione diretta non è soggetta alla richiesta di certificazione di cui all'art. 2 del D.L. n. 210/202 (DURC), né agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dal D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

Art. 8 - Criteri di scelta del contraente

1. L'acquisizione di beni e l'affidamento dei servizi di importo pari o superiore a **€ 40.000,00 (IVA esclusa)** vengono effettuate osservando la procedura stabilita dal successivo art. 9. e l'aggiudicazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - al prezzo più basso, qualora la prestazione oggetto del contratto debba essere conforme a quanto già stabilito nella lettera d'invito ovvero ad appalti capitolati o disciplinari tecnici ad essa allegati;
 - a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la certificazione di qualità, ecc..In entrambi i casi sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi a base d'asta.
2. L'aggiudicatario deve possedere i requisiti di idoneità morale, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa prescritti dal D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. in relazione al valore degli affidamenti
3. Il responsabile del servizio competente può sempre decidere, in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell'intervento da realizzare di provvedere all'acquisizione dei beni o all'affidamento dei servizi cui si applica il presente regolamento mediante procedura aperta o ristretta.

Art. 9 – Esecuzione delle forniture e dei servizi in economia .

1. Per l'esecuzione delle spese in economia per la fornitura di beni e servizi di importo **pari o superiore a 40.000,00 Euro** (I.V.A. esclusa) il responsabile del servizio richiede contemporaneamente ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati con le modalità stabilite dal precedente art. 5 (sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Amministrazione) con lettera contenente gli elementi più avanti indicati, apposite offerte, da presentare anche in qualità di mandatarî di raggruppamento.
2. E' consentita, comunque, la procedura negoziata con un solo operatore economico nei casi di specialità della fornitura o del servizio o di comprovata e motivata urgenza non imputabile all'Amministrazione.
3. L'avvio della procedura di gara informale è disposto con determinazione assunta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. dal responsabile del servizio competente, con la quale vengono altresì approvati l'elenco degli operatori da invitare alla gara e la lettera d'invito

che contiene le condizioni per la partecipazione alla stessa. La determinazione adottata ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché la lettera d'invito, devono riportare, anche mediante allegazione dello schema di atto di cottimo:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, I.V.A. esclusa;
 - b) le garanzie richieste al contraente;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo, in giorni, di validità delle stesse;
 - e) l'indicazione del termine e delle condizioni di esecuzione della prestazione, se del caso anche mediante l'approvazione di apposito capitolato d'onere o foglio condizioni;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli eventuali elementi di valutazione qualora si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere alla aggiudicazione nel caso di presentazione di una unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e del relativo regolamento di esecuzione, nonché il diritto della stazione appaltante di provvedere d'ufficio all'esecuzione delle forniture o dei servizi, a rischio della controparte, nonché di rescindere mediante semplice denuncia il contratto, qualora l'affidatario non adempia alle condizioni pattuite;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penali;
 - k) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - l) i requisiti richiesti all'appaltatore, e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. L'invito agli operatori economici a partecipare alla procedura di gara informale avviene mediante lettera diramata tramite posta, telefax o posta elettronica certificata.
5. Il termine per la presentazione delle offerte viene stabilito in almeno 10 giorni interamente liberi, naturali e successivi per gli affidamenti di superiore a 100.000,00 Euro (I.V.A. esclusa). Il responsabile del servizio competente può stabilire, in relazione alla tipicità dell'intervento, termini superiori a quelli sopra indicati
- f) In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la facoltà di attivare il procedimento del contraddittorio e provvederà ad annullare le offerte per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.
- g) La/le seduta/e di gara è/sono presieduta/e dal responsabile del servizio competente con l'assistenza di due testimoni, e del suo esperimento viene redatto un apposito verbale, da approvare con la determinazione di aggiudicazione definitiva.
8. L'ordinazione della spesa viene disposta previa assunzione del relativo impegno di spesa con le modalità previste dal regolamento di contabilità.
9. Per l'esecuzione delle spese in economia per la fornitura di beni e servizi di importo **inferiore a 40.000,00 Euro (IVA esclusa)**, il responsabile del servizio competente può procedere mediante affidamento diretto ovvero procedere con le modalità indicate ai commi precedenti.

Art. 10 – Garanzie

1. Le ditte affidatarie delle forniture e dei servizi in economia sono, di norma, esonerate dalla costituzione di garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto, salva diversa decisione del responsabile del procedimento. La decisione compete al responsabile del servizio competente.

2. Quando l'ammontare **dell'affidamento supera la somma di 20.000,00 euro** (I.V.A. esclusa) sorge l'obbligo della costituzione della garanzia fideiussoria definitiva da parte della ditta appaltatrice, nella misura del 10% dell'importo contrattuale (IVA esclusa).

Art. 11 - Requisiti delle ditte esecutrici

1. Ai sensi dell'art. 125, c.12 del D.Lgs 12.4.2006, n.163 e ss.mm.ii., l'affidatario delle forniture e dei servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale stabiliti dalle norme di legge, nonché di quelli di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Agli affidamenti di forniture e servizi in economia si applicano le disposizioni in materia di sicurezza stabilite dal D.Lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii. e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Art. 12 - Subappalto

1. L'affidamento di parte della fornitura o del servizio da parte del cottimista nei confronti di altre ditte subcontraenti è soggetto alla disciplina legislativa in materia di subappalto.
2. Gli adempimenti obbligatori in tema di subappalto previsti dalla normativa in sede di partecipazione alla gara devono manifestarsi al momento della accettazione della proposta contrattuale dell'Amministrazione.
3. Per l'accertamento dei requisiti delle ditte subappaltatrici si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 11.

Art. 13 - Contabilità delle spese in economia

1. Le spese eseguite in economia sono contabilizzate, a cura del responsabile del procedimento, con verifica effettuata delle bolle e delle relative fatture e comunque in osservanza delle norme contenute nel Regolamento di contabilità.

Art. 14 – Liquidazione e pagamento spese in economia

1. Le spese in economia, sia quelle effettuate con il sistema dell'amministrazione diretta, sia quelle con il sistema del cottimo fiduciario, sono liquidate con le modalità stabilite dall'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità.
2. La liquidazione viene disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità delle forniture e dei servizi e sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
3. Le liquidazioni potranno essere eseguite anche in acconto, restando comunque esclusa qualunque forma di anticipazione.
4. Sulla base delle spese in economia liquidate ai sensi del precedente comma 1, il responsabile del servizio finanziario dispone il pagamento delle somme liquidate ai sensi del vigente Regolamento di contabilità.
5. Nel caso di spese per forniture e servizi in economia affidate con il sistema di cottimo ed aventi valore pari o inferiore a **€ 1.500,00** (IVA esclusa), i pagamenti possono essere effettuati tramite il cassiere secondo quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità; in quest'ultimo caso ad essi non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dal D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.
6. Salvo quanto indicato al precedente punto 5, si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dal D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, all'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il D.M.E.F. n. 40 del

18.1.2008, all'art. 118 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii., nonché tutte le altre disposizioni che disciplinano le modalità ed i termini di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni

Art. 14 -Forme di tutela e verifiche di congruità

1. In caso di ritardo o inadempimento degli obblighi contrattuali per fatto imputabile all'affidatario, si applicano le penali stabilite nel contratto nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Qualora l'affidatario non adempia agli obblighi assunti contrattualmente, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione del contratto e di rescissione in danno normativamente previsti, sempre che non ritenga di ricorrere all'esecuzione in danno, previa diffida.
3. I beni e servizi sono soggetti a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione da parte di personale nominato dal dirigente o responsabile del servizio competente, che non abbia partecipato al procedimento di affidamento.

Art. 15 - Normativa antimafia

1. Prima della stipulazione dei contratti di importo superiore a 154.937,07 Euro, il responsabile del procedimento si assicura dell'avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di certificazione antimafia.

Art 16 - Rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale in materia di spese in economia.
2. Si applicano, inoltre, le eventuali ulteriori disposizioni maggiormente restrittive previste dalla legislazione vigente nei confronti degli enti locali.
3. Il Presente regolamento abroga le norme regolamentari previgenti.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore quando diventa esecutiva la delibera che lo approva.